

Pubblicato il 26/06/2019

N.04389 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 05211/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5211 del 2019, proposto da

Paolo Zamboni, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliana Volpi, con domicilio digitale in atti ;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Cannavò Salvatore e Mantovani Giovanna, entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del DD n. 443 dell'11 marzo 2019, con cui sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS4 così come riportate nell'allegato A, Linea A, relativo al BANDO PRIN (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 2017 DD n. 3728 del 27/12/2017;

- della Scheda di Valutazione del Prof. Zamboni Paolo pubblicata sul sito <http://loginmiur.cineca.it> di cui si è preso visione dietro autorizzazione in data 13/03/2019 che attribuisce al Prof. Zamboni il punteggio di 12/100 (4^ Fascia) nella Fase di Preselezione, dichiarandolo non ammesso alla seconda fase, così come elaborata dal CDS PRIN 2017 Settore ERC LS4;
- di tutti i verbali del CDS PRIN 2017 Settore ERC LS4, e nella specie il Verbale di Insediamento del 25/05/2018, il Verbale n. 2 del 03/07/2018, il Verbale n. 3 del 16/07/2018, il Verbale Finale di Prima Fase del 24/07/2018;
- nonché di tutti gli atti o provvedimenti a questi connessi, collegati, presupposti o conseguenti, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, come dalla scheda di valutazione relativa al ricorrente non sia possibile ricavare, in relazione alla contestata valutazione comparativa della sua produzione scientifica, quali pubblicazioni siano state valutate, la rilevanza scientifica attribuita alle stesse e gli indici bibliometrici esaminati, sebbene la *lex specialis* prescrivesse che, nella fase di preselezione dei progetti, l'esame degli stessi avvenisse mediante l'espressione, oltre che di un punteggio fino ad un massimo di 22 punti, di “*un sintetico parere*

sul criterio generale della qualificazione scientifica del PI' (in tal senso, l'art. 1 dell'allegato 3 al Bando);

Ritenuto, pertanto - fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito - che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni juris*, essendo le deduzioni svolte dal ricorrente idonee ad inficiare, quanto meno sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione, il giudizio espresso, in sede di preselezione, nei confronti del candidato;

Ritenuto, altresì, che, stante il pregiudizio dedotto dal ricorrente, il ricorso risulti *prima facie* assistito anche dal *periculum in mora*;

Ritenuto, quindi, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento al solo fine di ordinare all'amministrazione resistente di motivare, seppur sinteticamente, l'esito della valutazione comparativa della produzione scientifica del ricorrente, eseguita in sede di preselezione.

Ritenuto, inoltre, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Ritenuto, infine, di fissare, per la trattazione nel merito del giudizio, l'udienza pubblica del 12 febbraio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare al solo fine di ordinare all'amministrazione resistente di motivare l'esito del giudizio impugnato.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

Fissa per la trattazione nel merito del giudizio l'udienza pubblica del 12 febbraio 2020, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

Con ordinanza coll. n. 9813 pubblicata in data 23/07/2019 è stata effettuata la seguente correzione: Ritenuto che deve disporsi la correzione dell'errore materiale, con la sostituzione dell'indicazione del "sito istituzionale del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)" con quella del "sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)"